

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CFA
(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD REGGIO UNITED AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. CAMELLINI FRANCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2 COM. UFF. N. 1 DEL 01.07.2015 SGS;**

- **AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE - NOTA N. 13450/588 PFI 16-17 MB/GB DEL 5.06.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 06.09.2017)

La C.F.A., dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;**

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER I CALCIATORI SEPE CRESCENZO E VARCHETTA ARMANDO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1, 3 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;**

- **AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 524/990 PF 16-17 CS/MB/ACR DEL 17.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 23 del 21.9.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD CIVITELLA PRO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. PAPALINETTI ENZO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. BERARDI VALENTINO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 413/1011 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 13.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Civitella PRO di Civitella Casanova (PE), riduce la sanzione dell'inibizione a giorni 40 per i sigg.ri:

- Papalinetti Enzo;
- Berardi Valentino;

e riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica per la società ASD Civitella PRO. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. IANNASCOLI DANILO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Iannascoli Danilo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL SIG. IANNASCOLI MATTEO (ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Iannascoli Matteo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD PESCARA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Pescara C5 di Pescara (PE). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL SIG. COLINI FULVIO (ALL'EPOCA DEI FATTI TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA E TESSERATO DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA C5) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 141/1242 PF16-17 GP/AG DEL 4.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Colini Fulvio, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI:
- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11 NOIF E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 369/1064 PF 16-17 GP/AA/MG DELL'11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 12/TFN del 27.9.2017)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DELLA SOCIETA' USD GIOVI AVVERSO LE SANZIONI:
- **INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA ALLA SIG.RA AVOSSA SABATINA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
- **INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. AVOSSA GIOVANNI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;**

- **SQUALIFICA PER GIORNATE 5 AL CALCIATORE CASTALDI GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39, 43 NOIF;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 400,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;**
- SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE –
NOTA N. 328/902 PF 16-17 MB/CS/ACR DELL'11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale
Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 21 del 14.09.2017)**

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società USD Giovi di Salerno (SA) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 18 ottobre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio